

N. 60/2021 G.P.  
N. 20/2022 Deoeta

**CORTE DI APPELLO DI BARI**

quarta sezione penale- Misure di Prevenzione

La Corte di Appello di Bari IV sezione penale, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

dott. Vittorio Gaeta	Presidente
dott. Giuseppe Dibisceglia	Consigliere
dott. Alessandra Piliago	Consigliere rel.

per deliberare in merito al ricorso in appello proposto dal difensore di Nicola (n. Trani il ) avverso il decreto del Tribunale di Bari, terza sezione penale, in funzione di Tribunale per le misure di prevenzione, n. 125/2021 depositato il 24.09.2021 applicativo della misura della Sorveglianza Speciale di ps per anni 1 e mesi 6, senza obbligo di soggiorno, ordinando il versamento della somma di € 1.500,00 a titolo di cauzione;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2022

**OSSERVA**

Con il decreto appellato, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della proposta avanzata dalla Questura, applicava a Nicola la misura della Sorveglianza Speciale di ps per la durata di anni 1 e mesi 6, senza obbligo di soggiorno, imponendogli il versamento della somma di € 1.500,00 a titolo di cauzione.

Formulava un giudizio di pericolosità sociale attuale ai sensi dell'art. 4 lett. i) ter del Dlvo n. 159/2011 valorizzando:

- l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o., la convivente Francesca, emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 7.06.2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 610, 582 e 585 cp sfociata nel proc. pen. 2284/21 rgnr;
- il precedente specifico commesso dal proposto e dalla ai danni della madre di quest'ultima in epoca anteriore e prossima al 24.10.2019 esitato in una pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela previa riqualificazione del reato di cui all'art. 572 cp originariamente contestato nella fattispecie di cui agli artt. 110, 81, 612 co. 2 cp;

- segnalazioni ex art. 75 DPR n. 309/90, per il reato di rapina nonché per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa riportate nella nota di aggiornamento.

Avverso il predetto decreto ha proposto appello il difensore ridimensionando il disvalore penale delle condotte antigiuridiche ascritte al ( ) ed instando per la revoca della misura ovvero per la riduzione della durata con esclusione della cauzione.

Il PG ha concluso per il rigetto dell'appello.

In data 25.02.2022 la difesa ha trasmesso il verbale stenotipico dell'udienza del 12.01.2022, relativo al proc. pen n. 2284/21, con le dichiarazioni rese dalla persona offesa Francesca.

L'appello è parzialmente fondato.

Ed invero, dal predetto verbale delle dichiarazioni rese da Francesca dinnanzi al Tribunale di Trani, nell'ambito del proc. pen. 2284/21 rgnr, si evince chiaramente che le condotte violente poste in essere dal ( ) i danni della predetta erano maturate in un contesto di coppia conflittuale in cui anche la usava violenza come si evince dai seguenti passaggi:

difesa: "quando litigavate è lei che ha avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti del

"Alzavo le mani. Quando lui mi iniziava a tirare i capelli giustamente io mi dovevo difendere, non è che potevo farmi ammazzare"

Difesa: "Quindi solo per difendersi, non è mai capitato la circostanza che lei ha iniziato a picchiare

"Perché era lui che provocava....Io quando avevo i litigi non gli alzavo le mani, però, in base alle parole che anche diceva, perché offendeva moltissimo con le parole, io giustamente mi facevo di faccia" (vd. verbale pag. 14).

E' emerso, altresì, che i litigi tra la persona offesa ed il avvenivano per lo più per strada:

PM: "...Lei litigava per strada con

"Sì, litigavo per strada perché ogni cosa che io dicevo oppure mi fermavo a salutare qualcuno subito si alterava con i termini, poi giustamente le persone subito chiamavano le pattuglie e intervenivano" (pag. 10 del verbale)

La stessa infine, esprimeva in quell'udienza parere favorevole in ordine alla revoca della misura del divieto di avvicinamento (vd. verbale pag. 17).

Alla stregua di tali documentali emergenze va doverosamente riconsiderato anche il precedente "specifico" posto in essere dal in concorso con la ai danni della madre di quest'ultima esitato in una pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela ritualmente accettata previa riqualificazione del reato di cui all'art. 572 cp in quello di cui agli artt. 110, 81, 612 co. 2 cp.

La mappa degli elementi informativi si completa con il rapporto informativo della Questura BAT, Commissariato di PS, del 7.01.2022, che riporta precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza a pu, lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive segnalando, tuttavia, la mancanza all'attualità di ulteriori condotte antigiuridiche.

Il                   annovera, in particolare, un precedente penale per il reato di lancio di materiale pericolosi in concorso commesso il 19.09.2013 per cui ha riportato condanna alla reclusione per anni 1 con pena sospesa (vd. certificato penale in atti).

Il quadro che si delinea è quello di una personalità irascibile, impulsiva e non dotata di un forte autocontrollo che, tuttavia, ha posto in essere le condotte antigiuridiche più recenti in un contesto familiare malato caratterizzato dal ricorso alla violenza fisica anche da parte della convivente non solo nei confronti del proposto ma anche della propria madre.

Non è un caso che la coppia, per stessa ammissione della                   innanzi al Tribunale di Trani, aveva convissuto con i genitori del                   come si evince dai seguenti passaggi:

Difesa: "Ma il periodo che lei è stata, ha vissuto dai genitori del (                   ha convissuto con il                   li lei chi si preoccupava? Sua madre le ha mai dato dei soldi per vivere a casa di

"No. Se la sono vista i genitori di

Difesa: "Chi provvedeva a farla mangiare, a vestirla?"

"I genitori. Su questo non posso dirle niente, anzi li ho sempre ringraziati e li ringrazierò finchè andrò all'altro mondo" (vd. verbale cit. pag. 13 e 14)

Le circostanze fattuali sopra descritte hanno sicuramente influito sulla personalità del rivelandone l'inclinazione alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di beni giuridici meramente individuali.

Tale insieme di condotte, tenute soprattutto negli ultimi tempi ma radicate in una personalità che già in passato aveva manifestato propensioni antisociali, non possono essere sussunte nell'ipotesi dell'art. 4 lett. i) ter d. lgs. n. 159/2011 ma appaiono comunque espressione della pericolosità sociale prevista dall'art. 1 lett. c) d.lgs. n. 159/2011. Appare peraltro sufficiente la durata minima della misura di prevenzione.

Va, invece, confermato l'obbligo di pagamento della cauzione non essendo stato allegato alcun elemento idoneo a dimostrare l'impossibilità concreta di far fronte al predetto obbligo ed omettendo, altresì, di sollecitare uno specifico accertamento in tal senso.

PQM

La Corte di Appello di Bari IV sezione penale, in parziale riforma del decreto n. 125/2021 del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della Prevenzione, depositato il 24.09.2021, riduce ad anni uno la durata della misura di prevenzione, applicata a Nicola senza obbligo di soggiorno.


Conferma, per il resto, l'impugnato decreto.  
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Corte di Appello- quarta sezione penale per le misure di prevenzione, addì 3.03.2022.


Il Consigliere est.  
Dott.ssa Alessandra Piliago



Il Presidente  
Dott. Vittorio Gaeta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari, 18-3-2022  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Maria Giovanna PICE



PER COPIA CONFORME  
Bari, 18-3-2022  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Maria Giovanna PICE

